

30 ANNI DI LAICITÀ DELLO STATO. FU VERA GLORIA?

CONSIDERAZIONI FINALI

GIOVANNI CIMBALO*

Sommario

1. Premessa. – 2. La Sentenza 203 del 1089 e il Principio di laicità dello Stato. – 3. Il ruolo degli avvocati. – 4. Le valutazioni sull'operato della Corte. – 5. La relativizzazione del concetto di dignità e il principio di laicità. – 6. La laicità cangiante. Il dibattito sulla laicità in Francia. – 7. La Corte tra ambiguità e furbizie. – 8. La laicità e il pluralismo. – 9. La declinazione del principio di laicità. – 10. Principio di laicità e sfera politica. 11 – Tavola Rotonda.

* Già ordinario di Diritto ecclesiastico italiano e comparato, Università di Bologna, "Alma Mater".

1. Premessa

Il presente volume raccoglie gli atti di un convegno che si è articolato in due intense giornate di lavoro per celebrare il trentennale della storica Sentenza 203 del 1989, con la quale la Corte costituzionale ha impresso il principio di laicità tra i profili della forma di Stato e lo ha proclamato principio supremo dell'ordinamento. La laicità, tuttavia, come ricorda Caretti nella sua preziosa prefazione al volume, ha avuto un "percorso tortuoso" nella storia del nostro paese: nello Stato liberale lo Statuto Albertino (art. 1) riconosceva la religione cattolica come religione di Stato, ma la legislazione pre e *post*-unitaria era di ispirazione evidentemente laica; durante il fascismo i Patti del Laterano suggellarono la svolta confessionale del regime; nei primi decenni dello Stato repubblicano l'attuazione della bilateralità pattizia con le confessioni diverse dalla cattolica e le concrete garanzie di libertà religiosa hanno faticato a trovare attuazione; nell'era della secolarizzazione la laicità è andata progressivamente affermandosi fino alla sua proclamazione esplicita nel 1989. La contemporaneità è segnata da nuove sfide per la laicità, alcune inedite, altre frutto di nodi rimasti irrisolti di una laicità per alcuni versi ancora zoppicante, dei quali il convegno darà ampiamente conto.

Dopo i saluti di rito del Magnifico Rettore dell'Università di Firenze Prof. Luigi Dei, della Prof.ssa Patrizia Giunti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi Di Firenze "Andrea Battaglini" e del Dott. Roberto Grendene, segretario Nazionale dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, (Uaar) finanziatrice dell'iniziativa, il Prof. Enzo Cheli, Vicepresidente emerito della Corte costituzionale, ha introdotto i lavori delle due proficue giornate di convegno.

Nel suo intervento il Prof. Enzo Cheli, che presiede anche la sessione, ha ricordato brevemente le origini del tema oggetto del Convegno, ricordando che nel corso degli anni la laicità ha dovuto misurarsi con tanti problemi che si sono succeduti e che hanno concorso a definire un concetto "espresso molto bene da Stefano Rodotà quando nella sua monografia «Perché laico» afferma che la laicità non rappresenta una tavola di valori da contrapporre a un'altra tavola di valori, ma è una particolare dimensione della libertà o, se vogliamo, il principio base della convivenza civile".

Ciò presuppone l'intangibilità della persona umana della sua dignità, della libertà di coscienza e di pensiero per arrivare al valore della tolleranza in cui si riassume il contenuto della laicità. La nostra Costituzione è ispirata agli artt. 2, 7, 8, 19, 20 e 21 e ciò non ha lasciato insensibile la Corte costituzionale, la quale si è misurata molte volte con il tema della laicità, che è al centro della Sentenza n. 203 del 1989.

Richiamando alla memoria la discussione svoltasi nella Corte in occasione della predisposizione della sentenza, il Prof. Cheli ricorda la "straordinaria serenità", della discussione, la decisione unanime, il ruolo che ebbero sia Paolo Barile, Andrea Proto Pisani e Corrado Mauceri e le argomentazioni in camera di

consiglio Francesco Paolo Casavola. Si giunse così, grazie a un equilibrio tra laici convinti e cattolici praticanti, a riconoscere “un principio di fondo, cioè supremo, della nostra forma di Stato”, dal quale sarebbero derivate tante conseguenze.

Oggi i problemi che riguardano il principio di laicità sono forse più profondi e complessi di quelli che allora investivano l'insegnamento di religione, ma ciò malgrado la sentenza 203 del 1989 resta una tappa cruciale negli sviluppi della giustizia costituzionale e della storia del nostro paese.

Ciò premesso ricostruire il clima sociale e politico nel quale si svilupparono le vertenze giuridiche tese ad affermare la laicità della scuola, evidenziando come una generazione di giuristi e operatori del diritto si misero a disposizione di famiglie, docenti e studenti che a loro si rivolsero per essere sostenuti nelle iniziative di lotta intraprese per affermare il diritto alla tutela della libertà di coscienza nella scuola pubblica, è essenziale. Perciò questa prima parte dei lavori del Convegno verrà da noi commentata nel suo insieme in modo più ampio e dettagliato.

2. La Sentenza 203 del 1089 e il Principio di laicità dello Stato

Agli inizi degli anni settanta una generazione di giuristi, intellettuali, di cittadini appartenenti a differenti ceti sociali, sorretti da un contesto culturale vivace e partecipato, impegnati nella didattica e nella ricerca universitaria, in costante rapporto dialettico con gli avvocati e i magistrati, si mise al servizio di questa domanda di partecipazione proveniente dalla società civile e riuscì ad offrire agli studenti una formazione d'eccellenza, libera e democratica, e alle famiglie un servizio in difesa della loro attività genitoriale e di cittadini.

C'è da dire che questo impegno era aiutato e sostenuto da un ambiente intellettuale cittadino – quello fiorentino – sensibile alla domanda di democrazia, che annoverava tra le sue attività la pubblicazione di riviste come “Il Ponte”¹,

¹ Il Ponte, fondato da Piero Calamandrei era all'epoca diretto da Enzo Enriquez Agnoletti, affiancato nella redazione da Tristano Codignola e da Marco Ramat che, già pretore di Firenze, dal 1960 era ritornato in città in servizio presso il Tribunale e successivamente aveva aderito a Magistratura Democratica, divenendone uno dei rappresentanti più accreditati. Fu Ramat che nel 1968 curò la pubblicazione di un fascicolo monografico de “Il Ponte” dedicato ai problemi dell'amministrazione giudiziaria, allo scopo di coinvolgere l'opinione pubblica, la classe politica e l'avvocatura nel dibattito sulla trasformazione democratica dell'ordinamento giudiziario, schierando la rivista nella battaglia per le riforme. Le idee e i dibattiti connessi al lavoro di redazione coinvolgevano giovani e meno giovani in una discussione e in un confronto intenso, che verrà ricordato in questo convegno da Sergio Lariccia. Un dibattito che grazie agli scritti dei suoi collaboratori anche su altre riviste a più ampia diffusione come l'Astrolabio e l'Espresso e giornali quotidiani come L'Unità e Paese Sera raggiungeva un vasto pubblico, contribuendo a creare opinione.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

“Testimonianze”², “Belfagor”³, per citare solo quelle più note, che si facevano promotrici di incontri, confronti e dibattiti che alimentavano la crescita culturale e lo studio delle discipline sociologiche, pedagogiche, storiche e filosofiche, ma anche di quelle giuridiche e stimolavano l’impegno civile per una partecipazione consapevole allo sviluppo democratico della società⁴.

Era convinzione profonda che un più diffuso benessere e l’accesso ai più alti gradi dell’istruzione di un numero crescente di giovani necessitasse di un’apertura culturale sempre maggiore, mentre cresceva la fiducia nella possibilità di veder soddisfatto il diritto a una maggiore libertà di costumi e a relazioni aperte e paritarie tra uomini e donne che portava con sé la rivendicazione di una società nella quale fosse possibile lottare per veder realizzati i propri diritti. La fiducia nella ragionevolezza e razionalità delle rivendicazioni dava la forza necessaria a sostenere l’impegno sociale di tutti.

A questo fine erano nate associazioni e gruppi come sviluppo di organizzazioni storiche come l’UDI (Unione Donne Italiane) e si era diffusa una vasta rete di iniziative sociali⁵ e di sostegno alle attività scolastiche, sull’esempio dell’esperienza di Barbiana di Don Milani, tese ad assistere gli studenti con attività di doposcuola per recuperare le differenze di classe e permettere alle donne di disporre di maggiore libertà, anche al fine di accedere al mercato del lavoro. Era profonda la convinzione che fosse possibile recuperare le disuguaglianze, sostenendo i giovani fin dall’infanzia per consentire loro di aspirare ad una maggiore eguaglianza e a un più grande benessere.

² La rivista era diretta da Luciano Martini, assistente alla cattedra di Michele Ranchetti, proveniente dal gruppo Olivetti, storico del cristianesimo, ma si radunava intorno a padre Ernesto Balducci. La rivista riuniva la sua redazione nel “cenacolo” di via Gino Capponi intorno ad un grande tavolo e coinvolgendo attraverso riunioni aperte gli ambienti del cattolicesimo progressista fiorentino, ma ospitando anche riunioni di gruppi di quartiere impegnati nel doposcuola (soprattutto nel quartiere de Le Cure), mantenendo un rapporto di dialogo a distanza con la Comunità dell’Isolotto, la quale sul finire degli anni ’60 ebbe un ruolo decisivo nella nascita del dissenso cattolico in Italia con la nota vicenda del conflitto con la componente più autoritaria e tradizionale della gerarchia ecclesiastica. La frequenza delle “riunioni aperte” e dei dibattiti accompagnava la vita della rivista che manteneva rapporti anche con la vicina sede della rivista Cultura nella quale “militava” Giorgio La Pira al n. 30 della stessa via.

³ Tra le riviste di rottura, attive in quegli anni a Firenze, svolgeva un ruolo importante “Belfagor”, che ospitava gli scritti del sociologo Antonio Carbonaro, docente ordinario per chiara fama, benché non laureato e proveniente dal cenacolo Olivetti, di Antonio Santoni Rugiu, storico della scuola italiana, impegnato a promuoverne la riforma, di Lamberto Borghi e Tina Tomasi, docenti di pedagogia, quest’ultima studiosa della pedagogia libertaria; la rivista poteva anche vantare la collaborazione di Norberto Bobbio.

⁴ Accanto a queste riviste “combattenti” ne venivano editate molte altre, alcune delle quali paludate come “Nuova Antologia”, diretta da Giovanni Spadolini, che aveva tra i propri collaboratori “il meglio dell’intellettualità italiana” e aveva il merito di coinvolgere personaggi come Arturo Carlo Jemolo che ne rafforzavano l’impostazione laica, sia pure in un’ottica risorgimentale. La città di Firenze ospitava allora alcune editrici: La Nuova Italia, Le Monnier, Olschki, Sansoni, erano quelle più note.

⁵ Più d’uno e molto attivi i consultori in città che offrivano sostegno all’educazione sessuale di giovani e mano giovani e che faranno poi da volano per le lotte a sostegno della legge sulla maternità responsabile.

L'impegno sociale di molti aveva dato vita a un insieme di presenze interconnesse, che consentiva di portare sul piano rivendicativo e vertenziale in particolare le problematiche inerenti alla scuola e di mantenere rapporti costanti con gli ambienti degli insegnanti che gravitavano intorno allo studio legale Mauceri, quest'ultimo titolare dell'ufficio legale della CGIL scuola anche nazionale⁶.

In questo panorama culturale così ricco echeggiavano ancora nelle aule della Facoltà di via Laura gli insegnamenti di Calamandrei, sulla cui cattedra era succeduto Mauro Cappelletti⁷, che allargando la procedura civile agli aspetti comparatistici dei sistemi giuridici, sottolineava la dimensione sociale del diritto, facendosi portatore di un deciso impegno civile anche nell'insegnamento⁸.

Battersi per una maggiore rapidità del processo e per una migliore qualità della giustizia era divenuto perciò un impegno per la scuola fiorentina del diritto e a questo scopo dava un crescente contributo Paolo Barile al quale, nel 1971, si aggiunse Enzo Cheli⁹. A supportare questo sforzo contribuiva la struttura stessa del programma dei corsi dedicato alle libertà nella Costituzione che risultava coinvolgente per la passione con la quale veniva svolto. Né questa era la sola occasione di partecipate lezioni perché gli studenti erano affascinati e coinvolti anche da Paolo Grossi che aveva sviluppato in quegli anni i suoi studi sul medioevo del diritto e li riproponeva soprattutto nel suo corso di Diritto comune, affiancato da Storia del diritto canonico e Diritto canonico, in modo da

⁶ Lo Studio Mauceri aveva sede in via La Marmora, pienamente inserito in un'area costituita da un paio di isolati, delimitati da Borgo Pinti, via Giusti, via Laura, via Capponi e via La Marmora, il che consentiva frequentazioni anche casuali pressoché giornaliere a coloro che a vario titolo supportavano questo ambiente culturale.

⁷ Durante l'occupazione della Facoltà del gennaio 1969, Mauro Cappelletti, reduce da un soggiorno all'Università di Berkeley, fu costantemente presente in Facoltà conducendo i lavori della quinta commissione creata dall'Assemblea degli studenti con il compito di indagare sulle cariche della polizia alla manifestazione di studenti in piazza San Marco al fine di verificare se queste erano avvenute nel rispetto delle norme che regolavano le attività dei funzionari di polizia preposti alla tutela dell'ordine pubblico. La commissione, dopo un'istruttoria durante la quale vennero ascoltate numerose testimonianze, concluse i suoi lavori accertando che l'ufficiale di polizia preposto al comando della piazza prima di ordinare la carica, non aveva indossato la fascia tricolore e fatto eseguire i tre rituali squilli di tromba, in modo da permettere ai dimostranti di disperdersi!

⁸ "Mauro Cappelletti concepiva il diritto come fenomeno sociale e la scienza giuridica come scienza sociologico-valutativa, e non formale, scienza di problemi pratici e non di astratte sistemazioni concettuali, scienza di risultati concreti e non di aprioristiche deduzioni, scienza ... di scelte creative e quindi responsabili, e non di automatiche conclusioni". I temi di Cappelletti sono dunque quelli che gli consentono di combattere contro le incrostazioni arcaiche del processo. (Il pensiero va al grande affresco storico-comparativo su *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità* del 1962).

Egli seppe circondarsi in quegli anni di validi allievi come Vincenzo Varano, Vincenzo Vigoriti, Anna De Vita, Nicolò Troker che frequentavano la Facoltà, in un rapporto simbiotico con gli studenti, partecipando ai frequenti dibattiti.

⁹ Le cattedre di diritto costituzionale e diritto pubblico potevano disporre oltre all'apporto di Mario Galizia di un nutrito e attivo gruppo di allora giovani allievi: Ugo De Siervo, Stefano Grassi, Stefano Merlini, Roberto Zaccaria e più tardi Paolo Caretti.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

affrontarne i diversi aspetti¹⁰, mentre la cattedra di Ecclesiastico era ricoperta da Francesco Onida appena nominato professore straordinario¹¹.

Altrettanto significative le presenze nel settore della Storia del Diritto Romano dello storico Paolo Frezza che presiedeva la Facoltà, manifestando una grande apertura verso gli studenti e le Istituzioni di Diritto Romano con Giorgio La Pira che non mancava mai di conferire al suo insegnamento una dimensione sociale con riferimenti alla situazione politica del momento, di Bernardo Santalucia che rendeva accessibile il Diritto Romano, altrimenti arido nei contenuti. Incisivo il ruolo degli internazionalisti con Giuseppe Barile e Luigi Condorelli che tenevano viva l'analisi di ciò che accadeva nel mondo attraverso l'insegnamento delle Relazioni e del Diritto Internazionale, di Luigi Lombardi Vallauri che all'epoca proponeva un approccio non convenzionale allo studio della Filosofia del Diritto.

Queste presenze venivano potenziate dai docenti dell'interconnessa Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" posta al secondo piano dello stesso immobile che ospitava Giurisprudenza e poteva vantare fra il proprio corpo insegnante numerose personalità come Giovanni Spadolini, Giuseppe Maranini, Giovanni Sartori, e dal 1971 di Francesco Margiotta Broglio e molti altri.

Le diversità dei caratteri, le differenti sensibilità, i diversi orientamenti culturali hanno finito per far assumere ad ognuno degli attori ruoli diversi nelle modalità di azione che sono rimaste nell'ambito di un interagire su piani differenti finalizzato al mutamento di assetti istituzionali, al fine di stimolare la partecipazione civile e il rinnovamento anche istituzionale.

Assetti consolidati e cristallizzati sono stati rimessi in discussione e modificati da una pluralità di voci in rappresentanza di una gamma di opinioni e visioni del mondo che consentiva un confronto dialettico sempre ricco e coinvolgente. Sì, perché il dibattito non si limitava all'ambiente mai chiuso dei

¹⁰ Nel 1971 Paolo Grossi aveva fondato il *Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno* e nel 1972 editava il primo volume dei *"Quaderni fiorentini"*.

¹¹ Accogliendo l'invito a misurarsi in concreto con l'interdisciplinarietà e la comparazione Francesco Onida da un lato sviluppava la sua riflessione sul separatismo statunitense, iniziando la sua esplorazione di altri ordinamenti in materia di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, dall'altro si impegnava silenziosamente in una nuova didattica che si concretizzava in lezioni svolte a più voci in contraddittorio insieme ai suoi giovani collaboratori. V.: sulle ricerche di diritto comparato di Francesco Onida, *Il giro del mondo in duecentocinquanta pagine. Itinerari di diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, Il Mulino, 2010.

Nel corso si dava spazio anche alle problematiche riguardanti le confessioni diverse dalla cattolica delle quali venivano invitati ministri di culto o esponenti laici della società civile. I diversi argomenti del corso venivano affrontati affidando ad ognuno una "parte" da sostenere in modo che l'argomento venisse trattato nei suoi diversi aspetti e illustrando le posizioni differenti. Significativo il fatto che il ruolo da sostenere e l'argomento da trattare venissero assegnati subito prima della lezione in modo che i collaboratori dovevano conoscere l'intera disciplina per potersi misurare nel confronto. Questa metodica di lavoro "induceva" i collaboratori allo studio e si trasferiva inevitabilmente agli studenti frequentanti, stimolandoli a intervenire nel dibattito e trasformava l'esame finale in un colloquio privo di patos, dando attuazione alle teorizzazioni fatte in sede di proposte per il superamento dell'insegnamento cattedratico.

docenti più o meno giovani e strutturati, ma investiva e si riversava, coinvolgendoli, sull'allora esiguo numero di studenti della Facoltà fiorentina e nell'ancor più esiguo numero di quella di Scienze Politiche.¹²

Questo vivace clima culturale è stato richiamato all'inizio del Convegno dall'intervento del Presidente della sessione Prof. Enzo Cheli che ricopriva all'epoca l'insegnamento di Diritto Costituzionale e Istituzioni di Diritto Pubblico¹³.

3. Il ruolo degli avvocati

Come ha ricordato l'avvocato Corrado Mauceri l'attività di collaborazione tra il corpo accademico e gli avvocati del foro fiorentino era costante e continua e certamente si intensificò a partire dal 1974 con l'arrivo di Andrea Proto Pisani¹⁴ che svolse una funzione di coagulo di questa collaborazione, sfociata a partire dal 1977, nell'organizzazione di un autonomo corso seminariale annuale destinato solo agli studenti che avessero superato l'esame base di procedura civile e aperto anche ad altri docenti, ai magistrati e avvocati.

L'interdisciplinarietà venne così applicata e praticata e il frutto di questo confronto fu l'approfondimento degli studi sul procedimento d'urgenza *ex art.*

¹² In quegli anni il numero di studenti in corso a Giurisprudenza non superava i 200 all'anno, anche se quello degli iscritti risultava enorme, a causa dei tanti fuoricorso accumulati negli anni. Gli studenti frequentanti costituivano quindi di fatto una comunità che aveva rapporti quotidiani diretti con i docenti. Si trattava di un numero di studenti che andò crescendo a partire dal 1966, ma che consentì il 30 gennaio 1970 l'occupazione della Facoltà di Giurisprudenza a seguito dei fatti di Piazza S. Marco, dove la polizia caricò una manifestazione degli studenti che protestavano per il cattivo e insufficiente servizio di mensa. L'occupazione portò alla costituzione di cinque commissioni create dagli studenti per la gestione della Facoltà alle quali parteciparono anche una parte dei docenti.

Questo clima di collaborazione era stato preparato dalla formazione di gruppi di studio docenti-studenti come la "Commissione per la riforma della Facoltà" che produsse una relazione con la quale si proponeva una nuova articolazione dell'insegnamento, imperniato sull'interdisciplinarietà nella struttura dei corsi e la comparazione come metodo di insegnamento. I lavori vennero riassunti nella "Relazione celeste", (chiamata così a causa del colore della carta sulla quale venne stampata), seguita un anno dopo dalla redazione di una nuova relazione sull'interdisciplinarietà e la gestione sociale del diritto redatta da studenti e docenti.

¹³ La Facoltà di Giurisprudenza di Firenze in quegli anni poteva contare su giovani ricercatori alcuni dei quali non strutturati come Andrea Orsi Battaglini, Domenico Sorace, Danilo Zolo, Pietro Costa, e molti altri che facevano da tramite tra gli studenti e i docenti e che parteciparono attivamente ai lavori di commissione, contribuendo ad orientarne i lavori per l'elaborazione di analisi e documenti sulla riforma dell'insegnamento del diritto.

¹⁴ L'arrivo di Andrea Proto Pisani fu salutato da innovazioni nel campo della didattica. Le ore dell'insegnamento della procedura civile si moltiplicarono e le lezioni del sabato passarono da due a quattro, a base volontaria, (con una breve pausa) e vedevano spesso la partecipazione di magistrati e avvocati. Si trattava di lezioni a più voci, decisamente molto partecipate, che dopo tre anni sperimentali divennero di fatto un corso autonomo. L'attenzione e la partecipazione attiva di Andrea Proto Pisani trovò terreno fertile nella sezione del sindacato Università CGIL di Giurisprudenza e Scienze Politiche dell'Ateneo fiorentino che prese ad operare, organizzando tra l'altro dibattiti e corsi di formazione per lavoratori e attivisti sindacali grazie anche all'apporto del politologo Massimo Morisi, del sociologo del lavoro Paolo Giovannini e per iniziativa di chi scrive nei locali universitari. V.: *Organizzazione del lavoro, contrattazione, e strategia sindacale*, Centro studi e formazione sindacale della CGIL Toscana, Firenze 1981.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

700 c.p.c. e la critica alle applicazioni sempre frequenti del regolamento di giurisdizione come strumento attraverso il quale centralizzare le vertenze e diminuire l'impatto sociale della tutela¹⁵. Venne così messa a punto una inedita strategia processuale utilizzata per la prima volta proprio in occasione delle vertenze in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola che prendeva spunto anche dal processo del lavoro introdotto nel 1973.

Occorreva aggredire il T. U. sulla scuola sotto un duplice profilo: quello del contenuto del Testo Unico del 1924 per quanto riguardava la frequenza all'insegnamento della religione e l'esercizio dell'esenzione, nonché per contrastare l'insegnamento diffuso della religione cattolica nelle scuole elementari platealmente realizzato attraverso i programmi scolastici del 1955 per le scuole elementari e le numerose circolari applicative emanate a supporto, per impugnare le quali sarebbe stato competente il TAR nella prevalenza di interessi legittimi da tutelare, con il risultato di far svolgere il processo con tempi infiniti che si sarebbero tradotti di fatto nel diniego della tutela.

La tesi di partenza era quella di superare la competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia e adire il pretore, sostenendo che si trattava di tutelare invece diritti soggettivi prevalenti, tanto più che restare nell'ambito della giurisdizione amministrativa significava lasciare la possibilità a controparte di invocare il regolamento di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.* e centralizzare le vertenze davanti al TAR del Lazio, allontanando i ricorrenti da ogni possibilità di coinvolgimento diretto nel processo.

Ciò che invece si sosteneva era la necessità di coinvolgimento diretto dei cittadini nel procedimento davanti al giudice, in modo che la partecipazione al processo fosse viva e vissuta come estrinsecazione di un diritto, come parte di una più generale mobilitazione in difesa dei diritti, delle libertà civili, delle idealità.

Adendo il pretore era invece possibile opporsi in concreto al ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione, invocando la prevalenza della tutela del diritto di fronte al prodursi di un danno grave e irreparabile, derivante dalla compressione del diritto di libertà religiosa, richiedendo l'emanazione di un provvedimento d'urgenza e sospendendo momentaneamente il processo. Attraverso la prospettazione al pretore di una patente violazione di un diritto costituzionale gli si chiedeva, contestualmente, di rimettere la questione davanti al giudice delle leggi, prospettando una violazione del diritto costituzionale alla libertà di coscienza.

Una tale impostazione presupponeva che si attribuisse al contenzioso il più diffuso possibile un valore positivo di disseminazione della tutela attraverso il diritto e una funzione aggregante dell'azione sociale consentendo a famiglie,

¹⁵ Nel dibattito venne coinvolta l'Avvocatura dello Stato di Firenze, invitata a partecipare in contraddittorio alle lezioni universitarie in modo che il confronto fosse aperto e scientificamente ricco di posizioni ed esigenze diverse.

studenti, insegnanti di ritrovarsi uniti nella conduzione della vertenza, nell'ambito della quale il ricorso al giudice diventava il terreno di confronto tra le parti per giustizializzare il conflitto.

Si interveniva così su un duplice piano: si sospendevano o almeno si limitavano i danni della legge ingiusta, affermando il diritto attraverso il provvedimento di urgenza; si otteneva di investire la Corte costituzionale della questione, spostando la vertenza ai più alti livelli giurisdizionali, nella prospettiva dell'abrogazione della norma impugnata o almeno di una mitigazione dei suoi effetti, attraverso un'interpretazione conforme al dettato costituzionale.

Questi risultati davano la sensazione tangibile che il diritto potesse essere efficacemente rivendicato davanti al giudice e quindi infondevano sicurezza e consapevolezza della possibilità di raggiungere comunque un risultato positivo. Si aveva la sensazione, la prova, che la richiesta di giustizia poteva essere soddisfatta, tanto più quando la rivendicazione giuridica aveva il sostegno della mobilitazione partecipata dei consociati.

Questo schema di azione processuale messo a punto negli anni '70 venne mantenuto anche dopo la revisione concordataria del 1984, produsse le numerose ordinanze alla Corte costituzionale e venne accompagnato da interventi sul piano dottrinale che scaturivano dal dibattito culturale e giuridico che accompagnava l'azione sul piano processuale, né gli apporti si limitarono all'ambito giuridico.¹⁶

Ciò contribuì a creare un circuito virtuoso tra produzione dottrinale, azione processuale e attività sul piano politico istituzionale¹⁷ nella quale portarono tra gli altri il loro contributo Francesco Margiotta Broglio quale Presidente della Commissione per la revisione del Concordato che operava sul piano istituzionale e insieme a Giorgio Spini nella sua qualità di partecipante alle trattative per la stipula delle intese in rappresentanza della Tavola Valdese, docente di storia moderna presso l'Ateneo fiorentino oltre che membro della Chiesa valdese.

L'amicizia, la stima, le frequentazioni, la conoscenza reciproca finirono per produrre delle sinergie e nelle divisioni dei ruoli naturali, e nel rispetto delle sensibilità di ognuno, che contribuirono a potenziare l'incidenza di questo ambiente culturale sugli sviluppi e l'applicazione delle norme in materia di

¹⁶ La presenza nel circuito di intellettuali e docenti delle diverse scuole che si era stratificato e sedimentato a causa delle lotte portarono alla nascita del comitato fiorentino "Scuola e Costituzione" che farà da supporto organizzativo alle vertenze giuridiche, promuovendo l'impugnazione in sede sia civile che amministrativa di tutti i provvedimenti adottati dai diversi governi per dare attuazione alle norme in materia di insegnamento della religione, a prescindere dal loro colore politico. Questa e altre strutture confluiranno poi nel 2000 nella nascita di "Scuola della Repubblica", associazione di associazioni per la laicità della scuola pubblica che tante vertenze ha organizzato su questi temi a partire da quelle sulla presenza del crocifisso nelle scuole e sulle benedizioni pasquali.

¹⁷ Francesco Onida in occasione del dibattito sulla revisione del Concordato giunse a proporre un Concordato di separazione. V.: F. ONIDA, *Brevi osservazioni sulla bozza proposta come base per un nuovo Concordato*, "Testimonianze", 1976, 586 ss.; ID., *Un progetto di Concordato laico*, "Testimonianze", 1978, 800 ss.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

insegnamento della religione nella scuola e influenzarono le pronunce giurisprudenziali. Fu così possibile sostenere una diversa interpretazione dell'articolo 9 del nuovo Concordato del 1984, per molti versi modificando le scelte della politica e l'accordo Stato Chiesa, anche attraverso un'azione giudiziaria di contrasto ai singoli provvedimenti attuativi, vigilando sull'applicazione degli accordi, imponendo una interpretazione la meno discriminatoria possibile delle nuove norme concordatarie, consentendo il riconoscimento della laicità come principio supremo dell'ordinamento, sancito davanti al giudice delle leggi.

È in questo clima e non per caso che è maturata la sentenza Corte cost. 203 del 1989 e quella successiva la n. 13 del 1991.¹⁸

4. Le valutazioni sull'operato della Corte

Riflettendo sugli echi suscitati dalla sentenza 203/89 della Corte, Nicola Colaianni¹⁹ ha ricordato che "l'affermazione del principio di laicità trent'anni fa colpì la giurisprudenza italiana come *"un fulmine a ciel sereno"*. Ma il terreno a livello sociale era stato fecondato e preparato da numerose sentenze pretorili²⁰, culminate nell'ordinanza del 1977 alla Corte costituzionale²¹ sulla quale la Consulta non si è mai pronunciata per non invadere il ruolo della sfera politica, sostituendosi al legislatore mentre era in corso la revisione del Concordato.²²

¹⁸ In ogni caso le mobilitazioni per affrancarsi dall'insegnamento della religione hanno avuto l'effetto di fare da detonatore, di tenere costantemente alta e rafforzare la mobilitazione nella scuola, sia a fronte della riforma dei cicli, dell'organizzazione della scuola sul territorio, del rapporto tra scuola pubblica e privata, di opposizione al sistema integrato pubblico-privato sostenuto da Luigi Berlinguer. Hanno consentito di far nascere rafforzare e crescere l'associazionismo intorno alla scuola, grazie ad un rapporto dialettico causa-effetto che ha prodotto una costante mobilitazione e partecipazione di insegnanti, genitori e alunni; di far nascere associazioni e comitati, creando così un Fronte Unico delle diverse forze operanti in questo settore della società.

¹⁹ N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità. Rileggendo la sentenza 203/1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale*, in questo volume.

²⁰ Il contenzioso relativo alle norme che regolavano l'insegnamento soprattutto a quello diffuso, della religione cattolica nella scuola pubblica, le strategie processuali adottate, i motivi di incostituzionalità sollevati sono analizzate e ricostruite da G. CIMBALO, *Programmi scolastici della scuola pubblica elementare e materna, insegnamento della religione e profili di costituzionalità*, in *Rivista Trim. Dir. pubb.*, 1979, 4, 1081-1128.

²¹ La normativa relativa all'insegnamento della religione nella scuola pubblica venne rimessa all'esame della Corte costituzionale con l'Ordinanza del Pretore di Roma, 12 febb. 1977 in G.U., 8 giugno 1977, n. 155, 4313. L'Ordinanza, anche se non venne mai discussa con il pretesto che la Corte era impegnata a smaltire l'arretrato accumulato a causa del suo impegno nel "caso Lockheed" come Tribunale dei Ministri influì sul lavoro della Commissione di revisione del Concordato, contribuendo ad eliminare dalla nuova norma ogni riferimento all'insegnamento diffuso. Così dopo la revisione del Concordato del 1984 l'ordinanza decadde a causa del mutare di parte delle norme impugnate.

²² Per quanto riguarda la dottrina un atteggiamento nuovo in relazione al carattere confessionale dello Stato si registra con il Convegno di Siena del 1972 organizzato da Anna Ravà, quando i costituzionalisti "prendono in mano" la tutela della laicità dello Stato. V.: A. RAVÀ (a cura di), *Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico: atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico*, Siena, 30 novembre - 2 dicembre 1972, Giuffrè, Milano, 1973.

Questa operazione nella sostanza conservativa degli assetti dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica appena rivisitate dalla stagione del Concordato e delle intese è il vero scopo della Sentenza: la Corte avrebbe potuto decidere il merito della questione che le era stata sottoposta a prescindere,²³ e non è un caso che affida a un giurista cattolico come Francesco Paolo Casavola il compito di elaborare una diga capace di fermare la deriva illiberale del Consiglio di Stato e dello stesso esecutivo che avrebbe riportato la faticosa opera di adeguamento delle istituzioni al comune sentire a prima della svolta del 1971, di fatto alimentando la spirale tra spinte confessioniste e richieste di apertura liberale e garantista dell'ordinamento. Occorreva abbattere il contenzioso perché è nella lotta per l'affermazione dei diritti che risiede la matrice del cambiamento e alimentare la polemica e il confronto sulla laicità avrebbe prodotto una sempre maggiore consapevolezza della necessità di veder garantita la libertà di coscienza.

La scelta di attingere ai principi supremi, elaborando il concetto di laicità come sinonimo di pluralismo dell'ordinamento costruita per sanare una carenza della Costituzione diveniva un argine alla natura confessionista dello Stato, avrebbe privato di possibilità di mobilitazione la componente laica della società, tanto più che una difesa rigida dell'insegnamento confessionale della religione era ormai non condivisa dalla stessa Chiesa *post* conciliare.

La Corte era ben consapevole che convenisse dare una risposta alla domanda di laicità proveniente dalla società e coglie l'occasione per definirla, circoscrivendo il concetto, fornendone una definizione che conservasse una visione compatibile con l'espansione della libertà religiosa e di coscienza attraverso il ricorso a una visione pluralista del fenomeno religioso, risentendo in modo rilevante e condizionante del messaggio conciliare, peraltro punto di riferimento culturale dell'estensore della sentenza.

5. La relativizzazione del concetto di dignità e il principio di laicità

Raccogliendo questa suggestione, Roberto Bin dà la misura di come l'ottica con la quale la Corte, non più sospinta da richieste collettive organizzate di una maggiore laicità dell'ordinamento, ma stimolata da ragioni etiche pur largamente condivise, utilizza oggi il principio di laicità in chiave di tutela delle libertà individuali a sostegno della dignità umana. Per argomentare il suo ragionamento Bin sviluppa alcune riflessioni sulla sentenza 141/2019 della Corte relativa alla configurazione dell'attività di *escort* e alla punibilità del favoreggiamento di prestazioni sessuali.

Il rilievo di Colaianni è condivisibile ma va detto che l'ingresso dei costituzionalisti nel dibattito su queste tematiche coincide anche con il mutamento nella formazione prima pesantemente canonistica dei docenti di Diritto Ecclesiastico.

²³ “Se, infatti, dopo il punto 2 della motivazione in diritto si passa direttamente al punto 9, saltando i punti da 3 ad 8, la motivazione regge ugualmente sulla base delle indicate norme costituzionali” afferma Colaianni.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

La sentenza riconosce la possibilità di “disporre in modo transitorio del proprio corpo”, adducendo a motivo che è mutato il concetto di “dignità”²⁴ che nei più recenti orientamenti della giurisprudenza e nel sentire sociale assume una valenza oggettiva, tanto che l’attività di una *escort* di offrire le proprie prestazioni in cambio di denaro si configura come una attività economica per nulla lesiva di valori protetti attraverso il principio di laicità che, se invocato proietterebbe, sul comportamento una valutazione frutto di una sorta di morale di Stato assimilabile alla concezione propria dello Stato etico. Da questa constatazione della Corte egli ricava che deve a maggior ragione ritenersi legittimo lasciare alla libertà individuale la scelta di disporre della propria vita in modo estremo e irreversibile perché a ciò osterebbe il principio di laicità dello Stato, che impedirebbe di assoggettare a pene determinate condotte solo perché considerate dai più eticamente scorrette. Si tratta di una utilizzazione di questo principio che Bin non ha esitato a definire sobria, in relazione a temi eticamente sensibili, aprendo un varco in senso soggettivo nella direzione della tutela della laicità, finendo per concludere che non c’è interesse che possa limitare la libertà umana²⁵.

Queste argomentazioni permettono di rendersi conto di quando sia cambiato l’approccio con il quale si guarda oggi alle materie sensibili che interrogano la coscienza e come venga privilegiato il riferimento alla tutela individuale, collegando il ricorso al principio di laicità a quello personalistico in relazione alla tutela dei diritti piuttosto che a problematiche riguardanti i comportamenti collettivi.

Ne viene che, anche se è vero che i più recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi sono orientati nel senso di una sempre crescente tutela dei diritti di libertà, al punto da riconoscere spazi di esplicazione del principio di autodeterminazione²⁶, il riferimento alla necessità di tutela del bene supremo della vita non sembra scalfire o coinvolgere il principio di laicità²⁷.

²⁴ Il diritto penale potrebbe tutelare la dignità solo in senso soggettivo, e non oggettivo, non potendosi sottoporre a pena un comportamento solo perché considerato poco dignitoso dalla maggioranza della popolazione, ovvero in base alla “morale di Stato”, a meno di voler far “rivivere il tramontato Stato etico d’infesta memoria”, Punto 6.1., Sentenza 141/2019, 7 giugno 2019.

²⁵ La sentenza citata si riferisce alla dignità umana intesa come propria dell’imprenditore, con riferimento all’art. 41 della Costituzione rilevando che il bene protetto va individuato in relazione alla persona, va insomma soggettivamente relativizzato alla realizzazione in questo caso dei suoi interessi ancorché ritenuti leciti: cessione del corpo in cambio di denaro. R. BIN, *Quanto è laica la giurisprudenza della corte costituzionale sulle questioni eticamente sensibili*, in questo volume.

²⁶ Si veda la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748, e la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

²⁷ Si tenga conto che nell’ordinanza n. 207 del 2018, si riconosce che il malato che versi in determinate condizioni ha il diritto di decidere come morire e anche di farsi aiutare, in ciò non si fa riferimento alla laicità dello Stato, ma si osserva di dover tener conto di specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice dell’istigazione o aiuto al suicidio fu introdotta.

Questi richiami alla giurisprudenza della Corte mostrano come il riferimento al principio supremo di laicità operi a tutto campo e si collochi tuttavia ben lontano dalla sua funzione originaria di fare da spartiacque tra ordinamento civile e ordinamento confessionale.

6. La laicità cangiante. Il dibattito sulla laicità in Francia

L' intervento di Francesco Margiotta Broglio - come quello successivo di Francesco Onida, hanno riportato l'attenzione sulla definizione stessa della nozione di laicità, ricostruendo il dibattito in corso nell'ordinamento francese.

Dopo aver ricordato che la formulazione del termine laicità si deve a Ferdinand Buisson, Ministro dell'educazione della III Repubblica, responsabile dell'istruzione di base²⁸, Margiotta rileva che l'applicazione in Francia di questo principio non è mai stata assoluta, osservando che essa non trova applicazione nei territori dell'Alsazia e della Mosella dove vige il Concordato napoleonico del 1801, mentre è stata applicata negli altri territori, soprattutto dopo l'approvazione della legge di separazione del 1905²⁹.

Dopo aver rapidamente ripercorso le diverse fasi dell'applicazione del principio di laicità e sottolineare l'incidenza soprattutto nel campo dell'insegnamento, rileva che a richiamare l'attenzione della politica francese sul principio di laicità è stato, a partire dal 2000, l'insorgere del problema dei rapporti dello Stato con l'islam, sia a causa della sua diffusione nel paese sia del suo crescente radicalismo.³⁰

Ricordati i lavori della Commissione Stasi³¹, Francesco Margiotta Broglio ha brevemente richiamato l'attenzione sulla legge 15 maggio 2004, relativa all'ostentazione dei simboli religiosi negli istituti scolastici pubblici,³² puntando

²⁸ Ferdinand Buisson pastore protestante di orientamento radicale e socialista, fu anche fondatore della *Ligue internationale de la paix et de la liberté*. Nel 1927 gli venne attribuito il premio Nobel per la pace.

²⁹ La "Loi de séparation de l'Église et de l'État" approvata il 9 dicembre 1905 non si applica ai territori dell'Alsazia e della Mosella passati sotto amministrazione tedesca dopo la guerra del 1870 tra la Francia e la Prussia. Questa fu una delle tre condizioni poste dai politici di questi territori per non richiedere il *referendum* come condizione per il ritorno alla Francia. Va detto anche che non si applica ai "territoire d'outre mer".

³⁰ All'epoca la stampa rilevava le crescenti adesioni alla religione islamica divenuta, anche grazie ai convertiti, la seconda religione di Francia.

³¹ La "Commission de réflexion sur l'application du principe de la laïcité dans la République", presieduta da Bernard Stasi, mediatore della Repubblica per la laicità, venne nominata il 3 luglio 2003 dal Presidente della Repubblica Jacques Chirac e concluse i suoi lavori con un rapporto presentato il 3 dicembre 2003 nel quale, all'unanimità con un solo astenuto, consigliava il mantenimento della legge di separazione. Commissione Stasi, *Rapporto sulla laicità. Velo islamico e simboli religiosi nella società europea*, Scheiwiller, Milano, 2004.

³² *La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques*, L. n° 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004) integrata dalla circolare *Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*, N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004. Si veda inoltre la successiva legge n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 *interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public*, entrata in vigore l'11 aprile 2011.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

l'accento sulle frequenti oscillazioni del legislatore francese a proposito del principio di laicità, al punto che oggi si può parlare di una "legislazione a geometria variabile" che subisce a volte impennate laiciste come nel 2008, dopo la pronuncia del *Conseil d'État* che ha portato al rifiuto della concessione della cittadinanza per i musulmani radicalizzati, in applicazione degli artt. 21 e 24 del Codice Civile,³³ per poi ricercare rapporti privilegiati con la Chiesa cattolica, come avvenne durante la presidenza Sarkozy.³⁴

Recentemente anche Macron ha proposto di ristabilire i rapporti con la Chiesa cattolica, svuotando la laicità di contenuti e suscitando numerose proteste. Lo ha fatto intervenendo al Collège des Bernardins, centro culturale della diocesi di Parigi.³⁵ Accolto da monsignor Pontier, arcivescovo di Marsiglia e presidente della Conferenza episcopale di Francia che invocava posizioni comuni tra Stato e Chiesa sui problemi dei migranti e sui temi della bioetica, si è preoccupato di ribadire la supremazia della legge dello Stato su queste materie.

Tuttavia, lo scopo dichiarato di Macron era di "riparare" il legame "danneggiato" tra Chiesa e Stato, affermando che "la linfa cattolica deve contribuire ora e sempre a far vivere la nostra nazione", anche se "questo Paese continua a essere diffidente nei confronti delle religioni" perché i cattolici si fanno portavoce di "questioni che riguardano tutti noi, tutta la nazione, e l'umanità intera", e promuovono il "dialogo con le altre religioni"... "in un momento di grande fragilità sociale". Questa richiesta è stata formulata perché le religioni aiutano "a vivere e a volte addirittura a sopravvivere" in un mondo in cui i progressi non impediscono le diseguaglianze e favoriscono l'individualismo anziché la solidarietà. L'invito ai cattolici è stato quello di partecipare ai dibattiti, a farsi sentire, a non temere di essere "inopportuni" e porsi come "voce che sa essere scomoda". Le posizioni del Presidente sono state

³³ Si vedano gli articoli del Code Civil 21-24, per come modificati dalla LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 2 "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République".

"A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française".

³⁴ Nicolas Sarkozy, è stato Presidente della Repubblica francese, dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2012. Protocanonicamente d'onore della Basilica di San Giovanni in Laterano, sostenne la necessità della presenza delle religioni nel campo politico per pacificare le tensioni sociali, istituendo da Ministro degli interni la commissione Machelon sulla possibile revisione della legge del 1905, a cento anni dalla sua approvazione;

La Commissione concluse i suoi lavori il 20 settembre 2006 otto mesi prima dell'elezione di Sarkozy a Presidente. La relazione finale è consultabile all'indirizzo <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/064000727.pdf>.

³⁵ L'incontro è avvenuto il 9 aprile 2018. V.: P. CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1 del 2018.

criticate dagli ambienti laici, da quelli massonici, da molti intellettuali e dal *leader* della sinistra Jean-Luc Mélenchon.

Margiotta Broglio ha concluso ricordando la sua grande amicizia con Padre Balducci che invocava la fine del sacro come fine della cultura di guerra, richiamandosi al modo di vivere dei primi cristiani e alla loro visione di estraneità al potere.

7. La Corte tra ambiguità e furbizie

Del riportare l'attenzione sul dibattito che prelude all'emanazione della sentenza 203/89 si è fatto carico Sergio Lariccia³⁶, facendo riferimento al clima politico e sociale dell'epoca, ricordando quanto l'attività dei magistrati, all'indomani dell'approvazione della Costituzione, fosse ancora incrostata di riferimenti allo Statuto Albertino e a riprova di ciò ha ricostruito lo "scellerato" tentativo dell'Avvocatura dello Stato di restringere l'intervento della Corte alla legislazione successiva all'emanazione della Costituzione, ciò anche al fine di salvare l'accordo concordatario e la legislazione ecclesiastica dalla sindacabilità della Corte³⁷. Ricordando la crescente partecipazione dell'opinione pubblica al dibattito sul superamento del Concordato, gli interventi di Paolo Barile in iniziative pubbliche organizzate da "Il mondo", ha ricostruito la sua collaborazione con la rivista "Il Ponte" nella quale trovavano spazio e ascolto i suoi interventi di commento sia alle azioni della magistratura sia le critiche alla legislazione vigente, anche attraverso l'elaborazione di proposte che superassero i limiti angusti della legislazione in vigore.

Il rapporto tra l'allora giovane studioso e la scuola fiorentina era tenuto da Mario Galizia che dal 1970 divideva la sua attività tra Firenze e Roma, insegnando anche alla Sapienza a Scienze Politiche dove Lariccia prestava la sua attività di insegnamento. Lariccia descrive i suoi rapporti con la redazione de "Il Ponte" come quelli con un ambiente fecondo di confronto e dibattito per promuovere il rinnovamento della società civile e l'adeguamento dei rapporti tra Stato e confessioni religiose alla Costituzione. Egli ricorda come, pur gravato da numerosi impegni a causa delle attività di lavoro presso la Corte dei Conti e l'insegnamento nelle Università di Modena, e poi Cagliari, Viterbo e Perugia, trovasse il tempo per una collaborazione costante con questa e altre riviste, occupandosi dei temi connessi ai rapporti tra società civile e confessioni religiose, sostenendo la necessità di improntare alla laicità i rapporti delle istituzioni e dei poteri pubblici con il fenomeno religioso.

³⁶ S. LARICCIA *Furbizie e ambiguità della giurisprudenza costituzionale in materia religiosa*, in questo volume.

³⁷ Come è noto invece la Corte stabilì che in una costituzione rigida il grado delle leggi costituzionali non muta nella gerarchia delle fonti e che dunque la legge ordinaria è sempre sottoposta al controllo di costituzionalità indipendentemente dal tempo nel quale è stata emanata.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

Nel merito del tema oggetto del Convegno, coerentemente al giudizio più volte espresso sulla sentenza 203/89, Lariccia non ha mancato di sottolineare come “la solenne e un po’ retorica proclamazione della laicità come principio supremo dell’ordinamento italiano”, rappresentasse “uno dei casi in cui la Corte ha deluso le aspettative di quanti hanno a cuore le esigenze di laicità della società, in quanto il giudice delle leggi (relatore Casavola) ha utilizzato il principio della laicità come fondamento giustificativo dell’insegnamento della religione cattolica «nel quadro delle finalità della scuola e dello Stato», come prevede l’art. 9 del Concordato del 1984,”³⁸ quindi per Lariccia si è trattato di un principio elaborato per garantire la confessionalità della scuola pubblica”.

Il riferimento alla laicità come elemento di sostegno del pluralismo, la sua aggettivazione come “positiva”, genera numerose incongruenze col nostro ordinamento che sarebbe stato possibile evitare accogliendo un atteggiamento di laicità-neutralità come “l’espressione più propria della laicità”³⁹. Nelle intenzioni della Corte il principio supremo così individuato diviene quindi sostegno a una confessione, quella di maggioranza, a tutto svantaggio della laicità effettiva dell’ordinamento e della scuola in particolare. In altre parole la sentenza della Corte finisce per essere un argine alla domanda di laicità che viene dalla società civile.

Mantenere l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica era il cardine della tenuta dell’edificio concordatario. Perciò si è fatto ricorso a una “furbizia necessaria”, ovvero a un inganno, reso inevitabile per trovare un compromesso all’interno di una Corte costituzionale spaccata, prova ne sia che la sentenza omette ogni riferimento all’art. 21 e all’art. 33 come se nel caso in specie non vi fossero implicazioni con le garanzie costituzionali in essi contenute. Del resto – ribadisce Lariccia - altrettanto si può dire dell’origine stessa della nozione di principi supremi, individuata dalla Corte di fronte all’ineluttabilità di doversi pronunciare nel 1971, dopo che il primo dicembre del 1970 era stata approvata la legge sul divorzio. Ancora una volta un compromesso, un espediente per fare politica adottato dalla Corte nel tentativo di salvare il quadro concordatario⁴⁰.

Ora il problema si ripresentava con quello appena novellato ed è questa la ragione del ricorso ad “ambiguità e furbizie” delle quali la sentenza è espressione.

8. La laicità e il pluralismo

Nell’intervento di Luciano Zannotti, che chiude la prima parte del convegno, si richiama l’attenzione sul sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose

³⁸ *Ibidem* p. 2

³⁹ S. LARICCIA, *La laicità della Repubblica italiana*, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/LARI/LARICCIA-Laicit--Repubblica-italiana-13_12_06.pdf.

⁴⁰ Nel suo intervento Lariccia richiama a proposito la nota di Stefano Merlini sulle sentenze del 1971 che rilevavano come esse sancissero la disegualianza.

prodottosi negli ultimi decenni e declinato per lo più a realizzare una tutela separata delle differenze religiose, riassumibile nella formula di a ciascuno il suo, (*unicuique suum*), mentre il giudice delle leggi nella sentenza n. 440/1995 ha sottolineato che la convivenza è un carattere essenziale del principio di laicità (“la laicità equivale a convivenza tra fedi culture e tradizioni diverse”). Ad avviso del relatore ciò rivela un limite importante nelle scelte istituzionali riguardanti il diritto ecclesiastico più recente, perché convivere vuol dire vivere insieme, impegna le istituzioni civili a sostenere le relazioni tra soggetti diversi, specie in tempi nei quali si pone in modo assai problematico il rapporto tra politiche di integrazione e identità religiose.

La convivenza vissuta come confronto tra le religioni e tra queste e le altre culture rappresenta il nucleo più profondo e vitale della laicità; l’attuazione di questo dialogo è ciò che determina il “tasso di laicità dell’ordinamento” che solo così può proiettarsi verso nuove sintesi culturali.

Il dialogo aperto serve ad evitare che le religioni, in quanto portatrici di verità, scelgano di vivere nell’isolamento culturale e finiscano per imboccare la deriva del fondamentalismo, che è il rischio che ogni Chiesa può correre, come spesso ricorda l’attuale Pontefice. Sembrano averlo ben compreso il Parlamento Europeo che più volte si è pronunciato in proposito contro l’integralismo religioso e alcune istituzioni pubbliche che ai diversi livelli nel nostro paese hanno dato vita a esperienze, organismi e strutture finalizzate a promuovere la convivenza religiosa e culturale.

L’auspicio – ha concluso Luciano Zannotti – è che prima o poi, questo aspetto così determinante nella laicità positiva diventi questione centrale e non episodica nell’agenda politica, cercando di governare con strumenti più adeguati il fenomeno della società plurale del nostro tempo.

9. La declinazione del principio di laicità

I lavori del convegno proseguono con la seconda sessione, presieduta da Luigi Lombardi Vallauri, che si focalizza sull’impatto del principio di laicità nel diritto civile, nel diritto penale e nel diritto amministrativo.

Guido Ercolessi, presidente della Federazione Umanista europea, evidenzia la polisemia del termine “laicità”, che spesso comprende realtà statali molto distanti da loro, tanto da caratterizzare un “dialogo tra sordi”. Luigi Lombardi Vallauri, richiamandosi al suo libro “Stato laico, pensiero laico, pensiero dello Stato laico”, afferma che l’architettura costituzionale europea, a partire dalla Carta fondamentale dei diritti, è costruita sul valore universale della laicità dello Stato, che è diversa sia dal laicismo - forma integralista della laicità - sia dalla laicità del pensiero. Quest’ultimo non assurge a valore universale a differenza della laicità dello Stato che, invece, è uno strumento in grado di garantire al teista di ogni religione e al non teista una pacifica convivenza.

Nella stessa ottica, Francesco Onida, dopo aver ricostruito il confronto organizzato dall’Ambasciata di Francia a Roma tra il “modérateur de la laïcité”

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

Presidente della Commissione Bernard Stasi, l'Ambasciatore Loïc Hennekinne e i professori Francesco Margiotta Broglio, Valerio Onda e lo stesso Francesco Onida, ha esposto la sua visione di "laicità aperta", rilevando che le posizioni individuali non devono risentire dei limiti della laicità; non tocca all'individuo essere laico, osserva Onida, ma allo Stato; per questo la laicità si può ritenere rispettata nel caso del porto dei simboli religiosi da parte di un discente, mentre invece si potrebbe considerare lesa qualora tale comportamento fosse posto in essere da un docente, in quanto rappresentante dello Stato. Una laicità dunque che pretende eguaglianza, ma non uniformità.

Il Convegno ha proceduto nei suoi lavori poi analizzando la declinazione del principio di laicità nel tempo e in relazione ai diversi ambiti di tutela giuridica dei diritti. La parola passa a Francesca Tamburi che sviluppa una riflessione sull'"impossibile laicità" nella antica società romana, approfondendo il rapporto tra cultura e religione. Nella sua ricostruzione assume rilevanza la continuità tra sfera religiosa e sfera civile alle origini di Roma, in relazione alla quale l'autrice fa rilevare il rapporto tra l'ampliamento dello Stato romano, dalla repubblica al principato, e il necessario ampliamento del ruolo delle religioni più diverse a fronte del moltiplicarsi dei popoli e quindi delle tradizioni e delle culture che entrano a far parte della società romana statale divenuta ormai un impero. Solo grazie a questo sincretismo religioso Roma riesce a mantenere l'unità dell'impero. Prova ne sia che quando si afferma la visione cristiana di "coscienza religiosa" e la credenza in un solo Dio, che introduce, a livello culturale, l'alterità tra la dimensione pubblica dell'uomo e la sua interiorità, viene meno la possibilità di delimitare religione e potere civile. In altre parole la società romana si dimostra incapace di gestire, politicamente, le conseguenze sociali e culturali della pratica del nuovo culto tanto che a partire da Costantino l'intervento diretto delle gerarchie ecclesiastiche nell'ambito del diritto, si stabilizza e sistematizza, secondo regole e istituti che si insinuano tra le maglie delle regole giuridiche esistenti, modificandole profondamente e modificando sensibilmente nell'insieme l'impianto del diritto romano per come l'avevamo conosciuto.

Ci riporta ad oggi Roberta Marella analizzando il rapporto tra il diritto civile e laicità, richiamando l'attenzione sul ruolo della laicità inclusiva come valore civile che si riflette sul pluralismo valoriale nei rapporti fra privati e che si muove di pari passo con la tutela dei diritti umani. Viene evidenziato come la valorizzazione giuridica del diritto di autodeterminazione nella gestione dei diritti della persona e all'interno della famiglia presenti aspetti contraddittori che vanno temperati con il principio di laicità, collocato all'interno di un rapporto dialettico tra a libertà e solidarietà. A conferma delle tesi esposte la relatrice analizza le due ondate di secolarizzazione che caratterizzano l'evoluzione del diritto di famiglia in rapporto al processo di secolarizzazione con il quale vengono letti i diritti umani per poi analizzare le nuove sfide alla laicità rappresentate dal modello islamico di famiglia. Viene così utilizzata l'apertura di molti ordinamenti europei verso istituti del diritto islamico come la *Kafalah*

per porre poi l'attenzione sugli aspetti meno compatibili di questo diritto con quello degli ordinamenti occidentali, come nel caso del matrimonio poligamico.

Nel dispiegare i suoi effetti sulla società il principio di laicità certamente ha inciso sui rapporti di lavoro sia nella fase d'instaurazione del rapporto che in quella dell'esercizio dell'attività di lavoro. Questa problematica è stata esaminata da Nicola Fiorita alla luce di una giurisprudenza inaspettatamente ricca che è intervenuta sia sulla fase dell'accesso al lavoro e quindi sull'istaurarsi del rapporto sinallagmatico tra datore di lavoro e lavoratore, sia per tutto ciò che attiene lo svolgimento della prestazione lavorativa, che infine la cessazione del rapporto di lavoro. Questo modo di procedere ha consentito di evidenziare il ruolo del principio di laicità nei rapporti di lavoro che è stato quello di individuare "all'interno dei luoghi di lavoro un insieme, composito ma unitario, di questioni del tutto nuove – indotte dall'irruzione nel nostro Paese di pratiche e divieti religiosi inediti – e di vecchie e risalenti questioni che si presentano in modo nuovo – indotte dalla maggiore forza del sentire religioso di alcuni lavoratori o dalla difficoltà di gestire la "laicità per addizione" in società iperframmentate – rispetto alle quali l'ordinamento fatica a fornire risposte immediate e definitive"

Nel rapido mutare della società la libertà e l'eguaglianza religiosa concorrono alla definizione della laicità, ma non ne esauriscono il contenuto. Non è a caso che il riferimento al principio supremo di laicità nel nostro ordinamento ceda il passo nella definizione delle controversie, al diritto antidiscriminatorio in quanto principio dotato di maggior forza. Per il relatore si potrebbe concludere che, alla luce delle considerazioni svolte, nulla cambierebbe oggi se il principio di laicità non esistesse, "non apportando esso nulla di più a quanto si otterrebbe comunque, in ordine alla definizione delle questioni a contenuto religioso, mediante l'applicazione dei principi costituzionali di libertà ed eguaglianza e mediante l'attuazione delle norme del diritto antidiscriminatorio". Ciò malgrado Fiorita ritiene che la sentenza abbia aperto trent'anni fa una stagione di definitivo avanzamento della cultura giuridica del Paese su posizioni di neutralità e pluralismo, che hanno resistito, sia pure con difficoltà, alle pulsioni identitarie di questi anni e che "consentono oggi alle norme antidiscriminatorie di trovare piena applicazione e agli operatori giuridici di qualificare i residui confessionisti come tali e non come elementi ordinari del nostro sistema giuridico".

Vengono successivamente presi in esame da Lucia Risicato i possibili riflessi del principio di laicità sulla evoluzione della legislazione e giurisdizione penale negli ultimi trent'anni, tenendo conto che l'introduzione di questo principio deve fare i conti con un codice penale obsoleto e l'operato di un legislatore renitente. La relatrice sottolinea il rapporto tra laicità e dignità della persona, prendendo in esame il concreto declinarsi di questo principio nell'*iter* della legge sulla procreazione medicalmente assistita, sottolineandone la sua faticosa modifica costituzionale. Prende successivamente in esame le norme con le quali il diritto penale tratta del diritto di morire dignitosamente, ponendo l'accento

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

sulla valorizzazione dell'autodeterminazione responsabile ad opera della giurisprudenza. La suddetta metodologia di analisi viene poi estesa alla legge sulle direttive anticipate di trattamento e al suicidio assistito, analizzati tenendo conto delle omissioni legislative e di quelle operate dalla Corte costituzionale. Infine, come caso emblematico, viene preso in esame il porto del *kirpan*, visto nel quadro del conflitto emblematico tra libertà religiosa e sicurezza, nel quadro della laicità in una società ormai multiculturale, per concludere che a fronte di un legislatore storico definito come “distratto”, vi è stato quello di una giurisprudenza attenta a promuovere un ruolo positivo della laicità.

Come evidenzia Marco Croce nella sua relazione, l'impatto del principio di laicità sul diritto penale odierno risulta scarso se si considerano alcuni recenti, per alcuni versi preoccupanti, interventi della Cassazione penale, che sembrano rievocare un'interpretazione estremamente restrittiva e liberticida, molto simile a quella degli Anni Trenta, attraverso cui la giurisprudenza e la dottrina dell'epoca limitavano, fino a svuotarla, la libertà di discussione in materia religiosa (art. 5 della legge sui culti ammessi) ai soli “dotti” o esperti della materia. Se la giurisprudenza costituzionale in materia di reati di vilipendio ha

compiuto, colmando l'inerzia del legislatore, un percorso di laicizzazione del diritto penale e di caratterizzazione della laicità in termini di “neutralità” (sent. 508 del 2000) - percorso che dovrebbe culminare in una profonda riflessione sulla necessità di mantenere in vigore una tutela penalistica del sacro in uno Stato laico e liberale - la Cassazione invece, nella pronuncia analizzata dal relatore, non solo sembra orientata verso la necessità di mantenere in vigore un simile sistema, ma ri-afferma (nella sent. del 07 aprile 2015, n. 41044) un orientamento tipico degli anni del Regime, condannando un artista attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 403 c.p. (che punisce il vilipendio delle confessioni per il tramite dell'offesa a una persona o a un ministro di culto) che sembra in realtà far rivivere il dichiarato incostituzionale e non più riproposto dal legislatore “vilipendio alla religione cattolica”. L'artista in

questione aveva esposto nel centro di Milano un trittico che alludeva a una presunta omosessualità di Benedetto XVI in funzione di critica alle posizioni della Chiesa cattolica nei confronti dell'omosessualità e la Cassazione argomenta la condanna da una parte interpretando la fattispecie nel senso che la stessa possa essere integrata da un'offesa a una pluralità indistinta di persone (mentre la disposizione nella sua lettera fa riferimento proprio all'individuazione fisica della persona - e in questo per l'appunto si sostanzialmente l'elemento distintivo tra il 402 e il 403 c.p.), dall'altra sostenendo che la liceità di una critica alla religione si configura quando - sulla base di dati o di rilievi già in precedenza raccolti o enunciati - essa si traduce nella “espressione motivata e consapevole di un apprezzamento diverso e talora antitetico, risultante da una indagine

condotta, con serenità di metodo, da persona fornita delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione”.

Analizzando il rapporto tra laicità e giustizia amministrativa Fulvio Cortese richiama l'attenzione sulle origini del processo amministrativo per dare conto di come il giudice amministrativo italiano si è rapportato al principio di laicità dello Stato e assume a parametro di valutazione la vicenda dell'ostentazione del crocifisso nelle aule scolastiche. Ripercorrendo i pronunciamenti dei giudici amministrativi viene sottolineato come nelle loro motivazioni il crocifisso diviene un simbolo addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano, come immagine sintetica dell'uguaglianza, della tolleranza e della solidarietà, che figurano come fondamenta del paradigma di laicità, accolto dalla Costituzione italiana. Pertanto la sua ostensione non lederebbe alcun diritto. E qui il giudice ha sbagliato quando non ha posto il problema del rispetto del principio di legalità costituzionale e, quindi, della riserva di legge in materia di diritti fondamentali. Inoltre non si è posto il problema del rispetto del principio di legalità costituzionale e, quindi, della riserva di legge in materia di diritti fondamentali, antepoendo le ragioni di una parte su quelle dell'altra.

Questo modo di procedere si è riproposto in merito alla fattispecie delle benedizioni pasquali nelle scuole pubbliche. L'approccio alla laicità che il giudice amministrativo fa proprio è quello di apprezzare concrete lesioni di specifiche situazioni soggettive, facendo proprie constatazioni fattuali che tendono a giustificare una posizione favorevole ad una religione, anziché ad altre. Questo orientamento del resto si rispecchia in quello della Corte costituzionale in occasione del suo giudizio relativo all'ora di religione cattolica nella scuola per asserirne la legittimità.

Il relatore rileva che si tratta di un tipo di scrutinio che riemerge comunque, quando il giudice amministrativo entra in contatto col tema religioso. È il caso della campagna di propaganda dell'Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), denominata “Testa o croce? Non affidarti al caso”, mediante l'affissione pubblica di un manifesto volto a stimolare la scelta ragionata dei medici dinanzi alla possibilità che essi esercitino l'obiezione di coscienza ad eseguire specifici trattamenti sanitari. Nel commentare criticamente le posizioni del Tar e della Cassazione in una vicenda simile, l'Autore fa riferimento alla disciplina sovranazionale in materia di discriminazione rilevando che, nel nuovo quadro giuridico dei principi comunitari, essa può portare ad una “correzione” di alcuni orientamenti interpretativi.

Nicoletta Vettori sofferma invece la sua attenzione sulla laicità nei servizi pubblici e, affrontando il caso della sanità, rileva che i profili dell'organizzazione del servizio sanitario che possano rilevare sono almeno tre. Il primo attiene al modo in cui devono “apparire” le strutture in cui si presta il servizio (simboli religiosi nei luoghi di degenza); vanno poi presi in esame il *tipo* di prestazioni che possono essere erogate (servizi di assistenza religiosa nelle strutture di cura

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

ex art. 38 della l. n. 833/1978 e le circoncisioni rituali maschili); vi è infine da tener conto dell'organizzazione del servizio nel suo complesso (riconoscimento dell'obiezione di coscienza del personale sanitario). Ricordate le norme che regolano i servizi di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie pubbliche. la relatrice prende in esame l'obbligo di tutela del diritto alla salute e le modalità con le quali si esplica la laicità positiva delle istituzioni sanitarie, verificando le modalità di attuazione del principio di imparzialità del servizio pubblico e uguaglianza senza distinzione di religione. Si passa poi all'esame dei comportamenti delle strutture sanitarie in occasione di specifici interventi, come la circoncisione rituale maschile eseguita nelle strutture sanitarie pubbliche in rapporto al riconoscimento del pluralismo religioso e alla protezione dell'infanzia. Vengono poi prese in esame le modalità di esercizio dell'obiezione di coscienza in ambito sanitario, riflettendo sul bilanciamento tra la tutela della libertà, la salute degli utenti e la laicità positiva a garanzia della libertà di coscienza del personale sanitario, avendo riguardo del principio di buon andamento del servizio pubblico.

Ad avviso della relatrice la prospettiva di fondo che emerge dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in relazione al rispetto della laicità nel settore sanitario è caratterizzata dall'osservanza della laicità positiva e inoltre in questo settore la dimensione amministrativa mostrerebbe segnali positivi che potrebbero essere migliorati – a suo avviso - da quella che ella definisce una laicità “dialogante” tra le diverse sensibilità.

Fabio Corvaja ha invece affrontato il tema del rapporto tra laicità e principio di non identificazione. Tale principio preclude allo Stato di identificarsi in una concezione del mondo religiosa, filosofica, politica, propria di una parte dei suoi cittadini. A ben vedere le caratteristiche del principio di laicità, come delineato dalla giurisprudenza costituzionale, ossia la separazione degli ordini, l'equidistanza, il principio del pluralismo confessionale e culturale, la convivenza di fedi, culture e tradizioni (sent. 440/95), sono riscontrabili anche nel principio di non identificazione in materia religiosa, il quale assurge dunque a principio logico-strutturale dello Stato liberale democratico, una *ratio essendi* dello Stato moderno.

Il riconoscimento del diritto delle comunità religiose a disporre di un edificio di culto è ricostruito da Chiara Lapi nella sua relazione. Dopo una rapida ricostruzione della legislazione che regola la materia, la relatrice dedica la sua attenzione all'esame, da un punto di vista costituzionale, delle leggi regionali tese a limitare il diritto di disporre di edifici di culto, soprattutto da parte di islamici e appartenenti a religioni di minoranza, rilevando che gli effetti repressivi e discriminatori di tali norme vengono “temperati” dai ripetuti interventi della Corte costituzionale. Per meglio affrontare e risolvere il problema la relatrice si domanda quale sia la funzione dell'edificio di culto, sottolineando le funzioni poliedriche svolte da quelli islamici, insieme sala di preghiera e punto di ritrovo e di vita associata delle comunità di credenti.

L'intervento si chiude con una panoramica sulle caratteristiche dell'architettura degli edifici di culto islamici in Toscana.

10. Principio di laicità e sfera politica

Applicazione del principio di laicità, indirizzo politico negli ultimi 30 anni e possibili sviluppi futuri dell'applicazione di questo principio sono l'oggetto della terza sessione del convegno, presieduta da Emilio Santoro, il quale evidenzia come spesso il "non decidere" sia un precipuo modo di far politica, specialmente nella materia della politica ecclesiastica. Santoro narra poi un aneddoto esplicativo della condizione fragile o quantomeno incompiuta della laicità, intesa come inclusione, con pari diritti, di ogni credente o non credente. Negli anni ottanta si chiedeva per prassi, durante la visita militare, la religione di appartenenza e dinanzi alla sua dichiarazione di essere ateo, il militare preposto al servizio ha risposto di "non avere la casella".

I lavori di questa sessione si aprono con le riflessioni di Pierluigi Consorti, il quale si chiede quale sia il significato del termine "indirizzo politico" quando ci si riferisce in particolare alla politica ecclesiastica. Dopo aver rilevato che tutto sembra esaurirsi nell'individuazione di un doppio binario: quello per la confessione di maggioranza e le intese con quelle di minoranza, il relatore rileva invece l'importanza nei fatti della politica ecclesiastica che in realtà è ricca di articolazioni. Ciò premesso il relatore divide il suo intervento in tre parti, chiedendosi quale è stato il ruolo e il "peso" effettivo della Sentenza all'esame del Convegno, distinguendo poi tra laicità dello Stato e laicità della Repubblica e domandandosi infine quale sia il senso politico attuale del "principio di laicità".

Per Consorti la "sentenza è figlia del suo tempo. Essa esprime un punto di arrivo per una generazione di giuristi che aveva interiorizzato lo spirito costituzionale come effetto della gestione di un conflitto sociale profondo". La definizione della laicità come "uno dei profili della forma di Stato delineata nella carta costituzionale", sembrò allora fortemente innovativa anche se oggi "Avvertiamo un senso di scontatezza, che tuttavia deve essere apprezzato in termini storici". In realtà la sent. n. 203 è figlia del suo tempo in quanto non coglie la dimensione orizzontale del fenomeno religioso, non racconta la complessità umana nell'affrontare il problema religioso, non parla di ragione e di coscienza, di sentimenti e di emozioni e quindi non prende in carico la complessità orizzontale del fenomeno. Perciò "il cuore della laicità è rimasto nella sostanza inapplicato". In questo quadro certamente non è stata tutelata la libertà di non credere nelle sue diverse forme.

Ad avviso del relatore bisognerebbe parlare di laicità della Repubblica piuttosto che di laicità dello Stato, utilizzando un'accezione che oltrepassa il solo ambito religioso, prendendo atto dei mutamenti intervenuti nella sensibilità sociale che si riflettono sull'approvazione di leggi espressive della laicità repubblicana, significative per l'implementazione del principio di dignità della persona.

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

Per superare questi limiti occorre andare oltre il principio di bilateralità e riconoscere piena dignità anche sul piano giuridico alla libertà di non credere, superando così un *deficit* di laicità presente nel nostro ordinamento. Perciò il riconoscimento del principio di laicità costituisce l'inizio di un percorso ancora non concluso. Dare la giusta importanza alla laicità, alla diversità di opinioni, alla convivenza pacifica, alla tolleranza, ai diritti umani di tutti e per tutti, al dialogo culturale, razionale, religioso significa praticare la laicità più che proclamarla. All'arroganza populista è necessario contrapporre il dialogo aperto, franco, capace di mettere in relazione le diversità per favorire la convivenza pacifica. La laicità non riguarda dunque solo i rapporti fra Stato e Chiese, ma richiama il principio di non discriminazione, che vale per credenti e non credenti.

Giovanni Piccirilli nel rilevare che tutti i diritti e le problematiche fin qui prese in esame trovano spazio o avrebbero dovuto trovarlo nelle intese approvate in sede parlamentare che avrebbero dovuto essere informate al principio di laicità, si chiede quali sono state le conseguenze della sent. n. 203 del 1989 guardando all'operato del Parlamento. Essa non ha influito nel conferire alle intese una periodizzazione influenzando così sia la stipula che la procedura di approvazione. Questo comportamento uniforme del Parlamento, caratterizzato dalla sostanziale inemendabilità del testo dell'intesa è stato violato da un'eccezione ingiustificabile: il trattamento parlamentare dell'intesa con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia. Ne viene che se le intese rientrano nel circuito dell'indirizzo politico, è necessario rafforzare il confronto tra Parlamento e Governo nella fase precedente alla loro stipula.

Riflettendo sul rapporto tra principio di laicità e progetti per una legge generale sulla libertà religiosa, Laura De Gregorio ripercorre sinteticamente gli ultimi trent'anni (1990-2020) di progetti per una *legge generale* sulla libertà religiosa e individua alcuni criteri di lettura delle norme sulla libertà religiosa e la laicità, ricavandone indicazioni per un'indagine e chiedendosi quale laicità caratterizzi i progetti di legge elaborati, concludendo che, a ben vedere, la maggior parte dei progetti di legge sulla libertà religiosa non avverte la necessità di disporre anche in materia di laicità. Fa quindi qualche esempio comparativo e sviluppa un confronto con i contenuti della legge sulla laicità dello Stato del Cantone di Ginevra, entrata in vigore il 9 marzo 2019, al fine di: "a) protéger la liberté de conscience, de croyance et de non-croyance; b) préserver la paix religieuse; c) définir le cadre approprié aux relations entre les autorités et les organisations religieuses" e con la legge del Québec del 16 giugno 2019, volta ad "affirmer la laïcité de l'État" e "préciser les exigences qui en découlent". Da queste riflessioni la relatrice ricava molte suggestioni e formula qualche dubbio, per concludere con l'adagio "Nessuna nuova. *Cattiva nuova*", a sottolineare l'immobilità del quadro politico-legislativo italiano a riguardo.

Il relatore Francesco Alicino fa rilevare che il principio supremo di laicità è figlio della travagliata esperienza del costituzionalismo, tanto da riconoscere che nella società "hanno da convivere fedi, culture e tradizioni diverse", le quali non

possono essere assoggettate alla versione amorfa dell'uguaglianza. La "distinzione tra ordini distinti, che caratterizza nell'essenziale il fondamentale o supremo principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato", (Corte cost., n. 334/1996, cit., Si vedano anche Corte Cost.: n. 203/1989, cit.; 27 aprile 1993, n. 195; 13 novembre 2000, n. 308; 1° luglio 2002, n. 327) serve invece a valorizzare il mercato delle sapienze diverse. Questa impostazione si scontra nondimeno con la prassi sviluppata attorno al sistema della bilateralità pattizia di cui agli artt. 7.2 e 8.3 Cost., foriero non solo e non tanto della garanzia della laicità, ma anche e soprattutto di *status* privilegiati ritagliati sui bisogni di un ristretto numero di confessioni. Il che finisce per toccare i nervi sensibili del principio supremo, alle prese ora più che mai con il problema dell'esclusione dai benefici e dalla facoltà della bilateralità pattizia di formazioni sociali diverse da quelle tradizionalmente presenti sul territorio italiano: comunità cui afferiscono i credenti in religioni "altre", come le organizzazioni musulmane, e i non credenti in alcuna confessione, come gli atei e gli agnostici.

Come dimostra Alicino nel suo contributo, sul versante del sistema delle relazioni Stato-Islam da un lato e Stato-ateismo dall'altro, il carattere politico del principio di laicità tende ad espandersi, impattando sulla sua operatività giuridica. A renderlo manifesto è la decisione della Corte costituzionale del 10 marzo 2016 (n. 52) che, scaturita dalla richiesta dell'Uaar di avviare le trattative per la stipulazione di una intesa, ha concesso al Governo una ampia discrezionalità politica. Una discrezionalità che, come paventato dalle Sezioni Unite della Cassazione, rischia di tramutarsi in irragionevole discriminazione. Rischia cioè di fiaccare la *recta ratio* della laicità dove, come ricorda Alicino, *rectitudo* non significa contemplazione di valori dogmatici infallibilmente presupposti: "la laicità è *recta* quando il valutante la utilizza con scandaglio critico, improntato a seri tentativi di falsificazione e a un severo processo conoscitivo per prova ed errore".

Pasquale Annicchino sviluppa il suo intervento, prendendo in esame il rapporto tra populismo e religione, riflettendo sul caso italiano. Viene ricostruito il dibattito in corso analizzando l'impatto della stagione populista sugli sviluppi dei rapporti fra diritto e religione in Italia e i suoi riflessi sulla politica ecclesiastica italiana. Avendo come punto di riferimento il quadro costituzionale del paese, vengono presi in esame i rapporti fra populismo e diritto. L'attenzione del relatore si concentra sui rapporti tra religione e populismo e sulla riduzione della religione a fenomeno identitario. Viene ricostruito il percorso attraverso il quale i movimenti populistici assumono caratteristiche ben definite che li portano verso la creazione di una "identità cristiana", da opporre come specifico marcatore culturale. I simboli religiosi cristiani (la croce, il campanile, il presepe, ecc.) non sono associati a una pratica religiosa ma vengono trasformati in marcatori culturali identitari e decontestualizzati dalle pratiche di culto e dalla professione di appartenenza religiosa. Questo dimostra l'approccio del governo italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul crocifisso come

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

“simbolo passivo” e culturale, nella difesa della sua presenza nelle aule delle scuole pubbliche italiane.

Il populismo è visto anche attraverso l'analisi di “*law and cinema*”, a seguito dell'uscita del film “*Joker*” di Todd Phillips che si concentra sull'impatto sociale di questi sentimenti. L'intervento si chiude con un'analisi dell'impatto del populismo sulla politica ecclesiastica italiana che non consente facili entusiasmi, a causa soprattutto dell'incompatibilità dell'offerta politica populista con i principi delle moderne democrazie liberali. Concludendo il relatore afferma che le ragioni del successo dei movimenti populistici vanno ricercate in ragioni *extra-giuridiche* che hanno prodotto la lacerazione e la distruzione di parti importanti del tessuto sociale.

Il rapporto tra Laicità e populismi è anche l'oggetto dell'intervento di Simone Baldetti. Anch'egli prende in esame il rapporto tra populismo e religione, riflettendo sul caso italiano, cercando di ricostruirne le origini. L'attenzione del relatore si sposta poi nel prendere in rassegna alcune proposte legislative messe in atto nel corso dell'esperienza del Governo Conte I, nel quale si è assistito ad alcuni tentativi applicativi di un approccio populista alla religione, dando attuazione a una sorta di “populismo legislativo”. Vengono analizzati, la Proposta di legge n. 387 del 2018, “Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni” e il disegno di legge n. 1361 del 2018, recante modifiche alla normativa tributaria, introducendo alcune agevolazioni fiscali per i soggetti che intendessero celebrare il matrimonio religioso. La normativa prevedeva la possibilità, per gli sposi *under 35* di dedurre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'organizzazione e la celebrazione del matrimonio religioso. Baldetti conclude rilevando che in questo caso si va ben oltre il confessionismo e queste posizioni rappresentano una sfida per la laicità.

Silvia Baldassarre ricostruisce e analizza le campagne pubblicitarie ateiste dell'Uaar prospettando un'applicazione asimmetrica del principio di laicità. La relatrice rileva un “atteggiamento ostile nei confronti di ciò che non è religiosamente conforme” da parte della magistratura emerso in tutte quelle manifestazioni del pensiero che con immagini o scritti richiamano simboli religiosi. Si tratta di una “tutela diffusa” tanto che ciò avviene anche quando queste vengono utilizzate a fini pubblicitari o commerciali, nonché come espressione artistica. Questa attività di vigilanza a largo spettro su simboli espressioni o immagini religiose divengono ancor più oggetto di attenzione quando fanno parte di una campagna di opinione proposta da un'associazione ateista. La relatrice ricostruisce perciò e richiama l'attenzione sulla campagna “Testa o croce”, finalizzata alla sensibilizzazione sull'obiezione di coscienza, utilizzata come strumento sia per avversare la possibilità di usufruire dell'interruzione volontaria della gravidanza sia per impedire l'utilizzazione di procedimenti eutanasi. L'esame si sofferma sugli ostacoli che incontra la libertà di propaganda dell'ateismo e in particolare sull'accusa di costituire una

“insidia alla fede altrui”. Tuttavia nello spazio europeo si va affermando progressivamente un’eguaglianza sostanziale tra credenti e non credenti, come si evince da orientamenti recenti della magistratura anche italiana. Diffondere messaggi per propagandare “la fede nell’*io* e non in *Dio*” è del tutto equivalente, come ha affermato la Cassazione, pronunciandosi proprio sulle attività di propaganda del pensiero laico e ateista svolte dall’Uaar.

Il rapporto tra laicità e libertà di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo è oggetto della relazione di Matteo Giannelli il quale rileva in premessa che siamo di fronte a un problema “persistente ma trascurato”. Ne ricerca perciò gli indici normativi rilevanti che rinviene nei contenuti del contratto di servizio e negli obblighi di programmazione. Gli obblighi ivi presenti trovano la loro fonte direttamente nella legge contenente la disciplina del cd. accesso alla programmazione. Nel concreto si tratta poi di verificare la presenza effettiva “stabile e diretta” di questi contenuti nei palinsesti e le “scelte editoriali” della concessionaria pubblica. A proposito il relatore rileva il peso della mancata attività di vigilanza e controllo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel non rendere effettivo il rispetto di criteri equi nel fornire l’informazione e nel garantire il libero accesso delle posizioni più diverse.

A conclusione dell’attenta disamina dei comportamenti dell’ente televisivo e degli organi preposti al suo controllo il relatore conclude che “All’interno del sistema radiotelevisivo pubblico vi è, dunque, una sola confessione che gode della stabile diffusione di rubriche di approfondimento religioso e di cerimonie di culto, mentre le altre sono, del tutto o in parte, estranee a questo circuito. Questa condizione determina un fattuale allontanamento dalla nozione di laicità positiva, affermata con decisione dalla Corte costituzionale nella celebre sentenza n. 203 del 1989, intesa non come «indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale»”.

11. Tavola Rotonda

Il Convegno si chiude con una Tavola Rotonda alla quale partecipano la Dott.ssa Adele Orioli per l’Uaar, il Dott. Davide Romano per l’Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno, il dott. Enrico Del Core per la Chiesa di Scientology, il Dott. Franco Di Maria-Jayendranatha per l’Unione induista italiana, la Dott.ssa Debora Spini per la Chiesa Valdese.

Adele Orioli, che interviene in rappresentanza dell’Uaar, riferisce della propria esperienza maturata nel rispondere allo sportello telematico di assistenza gratuita “SOS Laicità” passando in rassegna le tante tematiche sollevate dai cittadini sul mancato rispetto della laicità, spaziando dall’aborto al vilipendio. Ricordate le tante campagne sostenute dall’Associazione in difesa della libertà di pensiero, del diritto di non credere e di manifestare l’ateismo, nonché farne propaganda, la relatrice si sofferma sui tanti ostacoli via via frapposti dalla

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

magistratura e dalle amministrazioni pubbliche, facendo emergere un'attività repressiva svolta dallo Stato anche per via amministrativa. Dopo aver ricordato che è ancora pendente davanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo il giudizio sulla richiesta dell'Uaar di stipulare intesa, la relatrice rileva che "numerosi altri procedimenti sono in corso, migliaia di segnalazioni annue evidenziano situazioni parossistiche che, nel nostro piccolo, l'Uaar cerca di contribuire a cambiare in meglio ogni giorno. Ma se la laicità, casa di tutti, fosse davvero un principio guida e non solo un punto di partenza ermeneutico dagli incerti contorni, come emerso dalle dense e preziosissime disamine di questo Convegno, forse l'Uaar non avrebbe nemmeno bisogno di esistere." Nel frattempo ci siamo, con la nostra specificità e il nostro desiderio di non essere discriminati, come singoli e come gruppo: differenti, ma con identici diritti".

Il Dott. Davide Romano interviene, a nome delle l'Unione Italiana Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno, riferendosi alla sentenza 203 del 1989 della Corte costituzionale, come un evento "glorioso". Glorioso "come possono esserlo le cose umane, molto umane, condizionate da una storia travagliata dovuta alle prerogative temporali". Le diverse sentenze che sono seguite in tutti gli ambiti giurisprudenziali nei trent'anni intercorsi da allora non sarebbero state forse possibili senza quella pietra miliare: si pensi anche solo ai recenti pronunciamenti contrastanti alcune leggi regionali sull'edilizia di culto, che minavano in radice le concrete possibilità di culto di molte minoranze religiose o sull'uso esclusivo della lingua italiana nell'officiare i riti. È dunque necessario proseguire su un cammino di piena responsabilizzazione delle Istituzioni repubblicane, al fine di "infrangere quella tacita o semplicemente neghittosa *conventio ad excludendum* dei culti che ancora per molti versi e in troppi ambiti si continua a perpetrare".

Il Dott. Enrico Del Core, è intervenuto sul principio di laicità e il rispetto dei valori costituzionali e dei diritti umani nella dottrina di *Scientology*, prospettando la visione che della laicità ha la sua confessione. Successivamente egli ha sviluppato alcune riflessioni sulla libertà di religione, per poi spostare il suo intervento nel tratteggiare la concezione di vita propria della Chiesa di *Scientology* e ritornare sul concetto di laicità e sulla dottrina della religione di *Scientology*, descritta nel pensiero del suo fondatore come una costruzione razionale, scientifica e quindi di per sé laica, che risponde al senso comune e da questo fa discendere la sua veridicità.

Il Dott. Franco Di Maria- Jayendranatha ha evidenziato come la laicità costituisca una questione cruciale del nostro tempo, ma spesso trascurata. La laicità è sinonimo di democrazia ed una laicità fragile, implica conseguentemente una democrazia fragile. Nel mondo globalizzato le fedi e le filosofie, le etiche molteplici e diverse, sono chiamate a convivere in una stessa area geografica ed il compito arduo della laicità non è quello "notarile" di registrare le differenze, ma quello di porsi come metodo, più che come contenuto, svolgendo un ruolo attivo nella comprensione, conoscenza, riconoscimento e nel

confronto tra tali differenze. Di Maria coglie dunque il carattere relativista della laicità, che non ammette dogmi, e ciò si sposa bene con i dettami della religione induista, per la quale la verità seppur una, si manifesta sempre sottoforma di diversi nomi.

La Dott.ssa Debora Spini interviene a nome della Chiesa Valdese di Firenze con un intervento ricco e articolato. Rispondendo alla domanda se le minoranze sono soddisfatte dell'attuale assetto dei rapporti dello Stato con le fedi e la religione, afferma che il protestantesimo storico italiano deve rivedere la propria "riflessione sul tema laicità dello Stato, e attrezzarsi alle nuove sfide della libertà religiosa che si profilano ovunque, e anche nel contesto italiano". Questa riflessione va però inserita "nel quadro più ampio del dibattito contemporaneo sui termini secolarizzazione/*post* secolarizzazione; si tratta infatti di una conversazione che sta cambiando profondamente la cornice di riferimento nella quale articolare temi quali libertà di religione, cittadinanza e identità".

Soffermandosi sulla nozione di "minoranza", in relazione all'idea di democrazia e spazio pubblico, la relatrice rileva l'insufficienza e insieme l'insoddisfazione per l'uso del termine minoranza che sposta il dibattito nell'ambito di una democrazia maggioritaria, piuttosto che di garanzia di valori. Ciò detto ricorda che la persistenza del regime concordatario rende necessaria l'adozione di una legge sulla libertà religiosa che riequilibri l'assetto giuridico dei rapporti con i culti che deve comunque fare i conti con la secolarizzazione, il secolarismo, e la postsecolarizzazione. Mentre la secolarizzazione è un termine che descrive una situazione, il lemma "secolarismo" indica un progetto politico, se non addirittura un'ideologia. Ebbene, oggi siamo di fronte ad un indebolimento della credenza religiosa e il conseguente ritrarsi dalla sfera pubblica della religione, nel senso di una sua sempre crescente "privatizzazione". Con il termine "secolarismo" si indica invece una visione politica che promuove attivamente la separazione fra religione e istituzioni, se non addirittura l'espulsione di temi, simboli e attori religiosi dalla stessa sfera pubblica. Il protestantesimo di matrice riformata non vede la società secolarizzata come il campo di battaglia di una "riconquista", quanto piuttosto lo spazio nel quale testimoniare la propria fede, e si trova a proprio agio in una società dove le norme sociali, anche di matrice religiosa, cedono sempre più il passo a processi di individualizzazione. In sintesi, questo protestantesimo vede nella secolarizzazione più una *chance* che una perdita.

Criticato il secolarismo ed evidenziatene le contraddizioni e i limiti, la relatrice segnala che oggi, "attori, temi e vocabolario religiosi, invece di svanire dalla scena pubblica, sembrano vivere un nuovo protagonismo". Per fare chiarezza occorre partire da cosa si intende per secolarizzazione per poi esaminare i diversi aspetti della postsecolarizzazione, come fa la relatrice che sviluppa a riguardo una articolata e ben documentata analisi. Questo è il ricco dibattito che coinvolge il protestantesimo italiano e su questo esso è pronto a

INDICAZIONE DELLA TESTATINA DEL CONTRIBUTO

confrontarsi a testimonianza dell'impegno protestante per la libertà religiosa in un contesto in trasformazione.

A suggello dei numerosi interventi che hanno caratterizzato questo ricco Convegno, dando uno sguardo d'insieme alle tematiche affrontate e ai molti contributi ribadiamo la nostra convinzione (una convinzione, condivisa ampiamente nelle due intense giornate di convegno,) che la pronuncia delle sentenze che hanno sancito l'enucleazione del principio di laicità costituisce per alcuni versi il risultato minimo conseguibile di una grande stagione di mobilitazione civile che ha individuato nella giustizializzazione dei diritti uno strumento di evoluzione del costume come dell'ordinamento. Oggi questa mobilitazione appare non ripetibile, mancando i presupposti strutturali, la partecipazione sociale, le condizioni materiali e in ragione delle modifiche tecnico-giuridiche introdotte nell'ordinamento. E ciò a causa della visione suicida di quelle componenti della sinistra che hanno individuato nell'abbattimento del contenzioso l'obiettivo principale della loro azione politica, nell'intento di "stabilizzare", a loro dire, il sistema politico istituzionale.

La sciocca convinzione dei riformisti nostrani che il conflitto sociale, la giustizializzazione dei diritti, uccida il confronto democratico, danneggi la Repubblica e la crescita civile dei cittadini e del corpo sociale, ha determinato una scelta nefasta perché produce invece stagnazione, distrugge la partecipazione e, con questa, abbassa la soglia dello sviluppo, traducendosi in regressione delle relazioni sociali partecipative, favorisce la frammentazione sociale, esalta e lascia spazio agli integralismi religiosi, etnici e identitari.

È insomma una delle componenti dell'oscurantismo, e in buona sostanza produce la stagnazione anche economia, poiché non c'è crescita e sviluppo senza vivacità di confronto, senza speranza, senza desiderio di lottare per una società più giusta nella quale i diritti di libertà fanno da volano alla crescita complessiva dei rapporti umani.